

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOTECA SIRACUSANA

COPY TRANSLATED INTO ENGLISH IN PREPARATION

Art. 1 – DENOMINAZIONE.

E' costituita l'Associazione culturale denominata FOTOTECA SIRACUSANA.

Art. 2 – SEDE E DURATA.

L'Associazione ha sede in Siracusa (SR), Ronco secondo a via Tisia n.1, Sc. "C", int. 23.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. L'Associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L'Associazione può aderire e affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti di Promozione culturale, Federazioni e Associazioni culturali operanti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – FINALITÀ.

L'Associazione s'ispira ai principi del libero associazionismo e persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

contribuire alla conservazione, restauro, tutela e valorizzazione del patrimonio storico fotografico e artistico letterario nell'accezione più generale del termine (Pittura, inclusi il Disegno, l'Incisione e la Grafica digitale), Scultura (inclusi l'Oreficeria, l'Arte tessile, l'Arazzo e l'Origami), Architettura, Letteratura, Musica, Danza, Teatro, Cinema (inclusa la Video arte), Fotografia (inclusa la multivisione), Fumetto, secondo quanto regolato dal D.Lgs. 22/01/2004, n.42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

utilizzare la fotografia e le arti in genere (v. primo trattino) come strumento di indagine e documentazione sul territorio.

raccogliere, catalogare e studiare archivi fotografici e storici di ogni genere (v. primo trattino).

fatti salvi i diritti dei proprietari degli archivi e dei beni artistici trattati, svolgere attività editoriale in proprio, producendo libri, monografie o mostre che trattino del lavoro svolto dall'Associazione.

curare e valorizzare la fotografia e ogni forma d'arte contemporanea (v. primo trattino), specie se prodotta da giovani artisti il cui lavoro riveste carattere di originalità e qualità.

svolgere attività didattica sulla fotografia e su tutte le arti in genere (v. primo trattino), come linguaggi e mezzi di studio sulla contemporaneità.

valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali.

promuovere convegni, mostre, seminari di studio, workshop, conferenze su temi specifici inerenti, la fotografia, tutte le arti in generale (v. primo trattino) ed ogni altro tema di interesse culturale.

- promuovere attività culturali anche in altre sedi italiane e straniere, nonché viaggi culturali, usufruendo, se necessario, di contributi o fondi anche erogati dalla Comunità Europea o da altri Enti di interesse pubblico.
- favorire la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere; l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa.

L'Associazione quale referente di soggetti pubblici e privati può altresì accettare: collaborazioni o incarichi concernenti la programmazione e gestione di spazi per lo svolgimento di attività inerenti le specifiche finalità dell'Associazione medesima.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 – SOCI.

L'Associazione è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci sostenitori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e dai soci onorari. Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione, contribuisce a realizzare gli scopi sociali ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale e alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'Associazione è caratterizzata dalla disciplina uniforme del rapporto associativo, dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. Tutti i soci compongono l'elettorato, attivo e passivo.

SOCI FONDATORI. Coloro che hanno formalmente partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono anche soci ordinari. In prima seduta eleggono il Consiglio Direttivo composto da tre persone. Il Direttivo entro il primo mese convoca l'Assemblea presentandosi dimissionario e indicando nuove elezioni.

SOCI ORDINARI. I soci ordinari contribuiscono a sostenere economicamente l'Associazione con il versamento delle quote di iscrizione annuali stabilite dal regolamento interno, vengono accettati dal Consiglio Direttivo e nominati dopo formale richiesta degli interessati, controfirmata da almeno due soci ordinari di cui uno deve essere membro del Direttivo.

E' socio ordinario chi:

- ha presentato regolare domanda di ammissione accettata dal Direttivo.
- ha preso visione ed accettato lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione.
- è in regola con il versamento della quota annuale d'iscrizione secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee deliberative previste dal Regolamento e a tutte le attività dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI. I soci che volontariamente versano una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari sono soci sostenitori.

SOCI ONORARI. Sono nominati soci onorari con quota gratuita, quelle persone che per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'Associazione e dei suoi scopi. I soci onorari sono nominati con giusta delibera dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto alle Assemblee deliberative e possono ricoprire cariche.

Articolo 5 – AMMISSIONE DEI SOCI.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali e di accettare che i propri dati personali siano utilizzati dall'Associazione esclusivamente per i fini istituzionali dall'ente;
- Pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato per mezzo di lettera raccomandata A.R., in questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche digitale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 – RECESSO, DECADIMENTO, ESPULSIONE DEI SOCI.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
 - quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualche modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Il Segretario Amministrativo;

Il Tesoriere.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 3/5 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 10 – DIRITTO DI VOTO.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 11 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 12 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 – PUBBLICITÀ DELLE DELIBERE.

Tutte le delibere dell'assemblea e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione/pubblicazione per 15 giorni, all'Albo sociale o pubblicate sul sito web, dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 consiglieri eletti fra i Soci e resta in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri riguardo all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti regolarmente eletti, salva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci nella sua prima riunione ordinaria.

Articolo 16 – RIUNIONI DEL C.D.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o da un altro Consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - FUNZIONI DEL C.D.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione della
Assemblea;

redigere i Bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio da sottoporre all'Assemblea;

fissare le quote sociali;

formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei
Soci;

affidare incarichi o istituire commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali.

Art.18 – RIMBORSI E COMPENSI.

Per l'espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali e di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore dell'Associazione può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura dell'Associazione senza scopo di lucro.

Art. 19 - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE .

Il Presidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo – ed, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 20 – SEGRETARIO.

Il Segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'Associazione.

Art. 21 – TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio del recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE .

L'Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 23 - PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- dal fondo di dotazione iniziale dell'Associazione, costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella misura minima pro-capite di € 50,00.
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dalle somme versate dai Soci;

- dal fondo di riserva.

Art. 24 – RIMBORSO E INTRASMISSIBILITÀ QUOTE.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili

.

Art. 25 – BILANCIO.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 01 gennaio al 31 dicembre. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo o la rendicontazione economica e finanziaria

.

Art. 26 - AVANZI DI GESTIONE.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività sociale. In caso di perdita questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci effettivi nelle forme e nei modi previsti dall'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Assemblea delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza indicata nell'Art.14 del presente statuto.

A tal fine l'assemblea nomina uno o più liquidatori che procederanno alla liquidazione dell'Associazione. In caso di scioglimento il patrimonio, il materiale e i documenti raccolti saranno devoluti ad altre organizzazioni culturali aventi finalità consimili, salvo che la legge non disponga una diversa destinazione

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Siracusa.

Articolo 29 - REGOLAMENTO INTERNO.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 30 - RINVIO – NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia.